

STATUTO SIFE - Società Italiana Fissazione Esterna

Art. 1 – Denominazione

È costituita la SOCIETÀ ITALIANA FISSAZIONE ESTERNA da qui in poi denominata SIFE o Società.

Art. 2 – Sede

La Società, ha sede a Milano.

Art. 3 – Finalità Istituzionali

La Società è una associazione scientifica senza fini di lucro.

Scopo della Società è promuovere, riunire e coordinare il lavoro di ricerca scientifica e professionale di tutti gli studiosi che si interessano alle procedure ortopediche che utilizzano la fissazione esterna:

- per il trattamento delle fratture ossee, ivi compreso l'allungamento e la ricostruzione;
- più genericamente, la rigenerazione ossea distrazionale o indotta dai fattori di crescita;
- per la correzione di deformità congenite o acquisite degli arti.

Per il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dei principi etico – morali e nel pluralismo culturale, la Società:

- a) Promuove la ricerca scientifica e il miglioramento professionale nel settore;
- b) Promuove iniziative finalizzate a favorire la crescita culturale e professionale dei propri associati, conformemente alle proprie finalità;
- c) Gestisce iniziative culturali e formative per i Soci, favorendo in modo particolare lo svolgimento di corsi di formazione;
- d) Dedica particolare attenzione a valorizzare comportamenti attivi da parte degli associati allo scopo di realizzare il più ampio ed esteso possibile livello di partecipazione degli stessi alle attività ed alle iniziative programmate;
- e) Organizza eventi e manifestazioni culturali, anche aperte al pubblico;
- f) Sottoscrive convenzioni con Enti e Società pubbliche e/o private per l'erogazione ai Soci di prestazioni in campo culturale e formativo;
- g) Coopera e ricerca momenti ed occasioni di confronto con le Istituzioni, con Enti Pubblici e Privati aventi finalità analoghe alle proprie, allo scopo di valorizzare la diffusione ed istituire strumenti di partecipazione collettiva sul territorio nazionale ed estero;
- h) Provvede alla selezione, all'orientamento e all'addestramento di volontari da destinare alle proprie attività.

La Società è autonoma e indipendente sia con riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali, che di partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

La Società non ha fini di tutela sindacale e pertanto non svolge alcuna attività di tipo sindacale.

Art. 4 – Durata della Società

La Società ha durata illimitata.

Art. 5 - Patrimonio e proventi

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal "fondo di dotazione iniziale";
- dai successivi accantonamenti al fondo di dotazione secondo le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale della Società;
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili che perverranno successivamente alla Società a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementarne il patrimonio.

I proventi della Società saranno:

- le quote associative annuali versate dagli Associati nella misura stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- i redditi derivanti dal patrimonio e dall'esercizio delle attività della Società;
- i proventi derivati dalle attività organizzate secondo gli accordi, gli scopi e gli obiettivi della Società secondo quanto previsto dal paragrafo 10, sez. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e sue successive modificazioni;
- i contributi annuali versati da Enti pubblici e/o da altri Enti con vincolo di destinazione alle attività statutarie;
- ogni altro eventuale reddito, provento, contributo o liberalità destinata all'attuazione degli scopi statutari.

Art. 6 - Soci

Possono diventare Soci della Società SIFE coloro che sono laureati in Medicina e Chirurgia e Specializzati in Ortopedia e Traumatologia e discipline affini.

Nella Società si distinguono diverse categorie di associati:

- a) Soci Fondatori: i firmatari dell'Atto Costitutivo.
- b) Soci Ordinari.
- c) Soci Onorari: nominati dal Consiglio Direttivo fra le personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno delle attività della Società.
Essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
- d) I Soci Giovani: specialisti con età inferiore a 40 anni.

Tutti i Soci hanno il dovere di contribuire alla vita della Società, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento associativo e delle altre disposizioni eventualmente emanate dagli

Organi della Società. Tutti i Soci sono, inoltre, obbligati a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto attivo e passivo in seno all'Assemblea Generale, ed hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione per due anni consecutivi, o qualunque ragione addotta dal socio come motivo di dimissione comporterà l'immediata cessazione dello status di Socio e delle eventuali cariche ricoperte.

Alle iniziative della Società potranno eccezionalmente essere ammessi anche non soci secondo le modalità che di volta in volta saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 7 – Organi della Società.

Sono organi della Società:

- l'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Segretario-Tesoriere,
- il Comitato Scientifico,
- i Rappresentanti Regionali,
- i Revisori dei conti,
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – L'Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento delle quote sociali. L'Assemblea Generale in convocazione ordinaria deve essere riunita almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

L'Assemblea Generale inoltre:

- a) Elegge i membri del Consiglio Direttivo con scadenza biennale;
- b) Approva i programmi annuali e pluriennali delle iniziative e delle attività della Società;
- c) Delibera sulla partecipazione e sulla costituzione di sezioni, comitati, gruppi di membri affiliati, associazioni, società ed altri organismi.

L'Assemblea Generale dei Soci, radunata in seduta ordinaria, è convocata per posta ordinaria o per posta elettronica con almeno 30 giorni di preavviso, con l'indicazione di luogo, data, e ora della prima e seconda convocazione, e dovrà essere corredata dall'ordine del giorno.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

I Soci in regola con la quota associativa potranno esprimere il loro voto, delegando per iscritto un altro Socio presente alla votazione.

Ogni socio può ricevere fino a 2 (due) deleghe.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Società.

Le riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si possono svolgere anche in modalità telematica (audioconferenza o videoconferenza), senza la effettiva presenza dei membri dello stesso luogo fisico, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 9 – L'Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria è composta dai Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea Generale in convocazione straordinaria deve essere riunita quando è necessario discutere e deliberare uno dei seguenti punti:

- a) Approvare le modifiche dello Statuto;
- b) Deliberare l'eventuale scioglimento della Società e la destinazione dei beni residui.

L'Assemblea Generale dei Soci, radunata in seduta straordinaria, è convocata per posta ordinaria o per posta elettronica con almeno 30 giorni di preavviso, con l'indicazione di luogo, data, e ora della prima e seconda convocazione, e dovrà essere corredata dall'ordine del giorno, dalle eventuali proposte di modifica dello Statuto e dalle eventuali motivazioni che possono portare allo scioglimento della Società.


L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento della Società, come previsto dall'art.16 dello Statuto, è prevista una maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti e votanti.

I Soci in regola con la quota associativa potranno esprimere il loro voto, delegando per iscritto un altro Socio presente alla votazione.

Ogni socio può ricevere fino a 2 (due) deleghe.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Società.



Le riunioni dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci non si possono svolgere in modalità telematica e necessitano della presenza di un Notaio per la verbalizzazione.

Art. 10 – Elezione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Ogni biennio 10 membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

I Soci che intendano candidarsi al ruolo di Consigliere dovranno:

- Essere Soci da almeno un anno;
- Esprimere la loro candidatura per iscritto almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato in corso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, successive alla prima, si possono svolgere anche in modalità telematica (audioconferenza o videoconferenza), senza la effettiva presenza dei membri dello stesso luogo fisico, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito ai membri del Consiglio di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nel caso il Consigliere non presenziasse per 3 volte o non potesse essere presente per più volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, per ingiustificate motivazioni, lo stesso Direttivo potrà chiederne la cessazione dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del biennio per qualsiasi motivo (dimissioni, recesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo.

Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio con nuove elezioni da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, da convocare da parte del Presidente entro 60 giorni. Il Consiglio dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione per la gestione ordinaria della Società.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri, inclusi il Presidente di diritto per norma statutaria (artt. 12 e 13), e 10 membri eletti fra cui sono nominati il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni solari o fino a nuove elezioni e possono essere rieletti.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, con facoltà di delegare i poteri - delegabili per legge - al Presidente.



SOCIETÀ ITALIANA
FISSAZIONE ESTERNA

Il Consiglio Direttivo predisporre i programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporre all'Assemblea ed attua la gestione straordinaria della Società secondo le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica,

Le cariche del Consiglio Direttivo non danno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto sostenuto dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare con compiti solo consultivi, su invito, anche i Soci Onorari.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente è il Rappresentante Legale della Società e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il ruolo di Presidente della Società viene automaticamente assunto dal Vice Presidente al termine del suo mandato ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve dichiarare di essere autonomo ed indipendente sia in riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali, che di partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

Il Presidente, inoltre:

- a) concorda e sottoscrive convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;
- b) sottoscrive le dichiarazioni fiscali ed ogni altra dichiarazione o comunicazione della Società alla quale è attribuito valore legale;
- c) Firmare le operazioni finanziarie di qualsiasi natura, secondo i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo o permanente del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica il mandato di 2 (due) anni e non potrà essere rieletto per un secondo mandato consecutivo. Dopo il suo mandato può candidarsi come membro del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Il Vice Presidente subentra di diritto al Presidente in carica alla scadenza del primo mandato.

Il Vice Presidente dura in carica il mandato di 2 (due) anni.

Il Vice Presidente deve dichiarare di essere autonomo ed indipendente sia in riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali, che di partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Vice Presidente, si procederà a nuova elezione all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere viene proposto dal Presidente ed è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Il Segretario-Tesoriere assicura la sua partecipazione a tutte le attività del Presidente e del Consiglio Direttivo, con particolare riguardo a tutte le attività amministrative necessarie per il funzionamento della Società.

Il Segretario-Tesoriere deve:

- a) Curare il libro dei verbali delle Assemblee Generali dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo ed il libro Soci;
- b) Prendere in consegna i beni mobili ed immobili della Società e mantenere aggiornati i libri inventari;
- c) Firmare le operazioni finanziarie di qualsiasi natura, secondo i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo;
- d) Sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Il Segretario-Tesoriere dura in carica il mandato di 2 (due) anni e potrà essere rieletto.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario-Tesoriere, si procederà a nuova nomina all'interno del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art.15 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da almeno quattro membri, nominati dal Consiglio Direttivo, che durano in carica due anni, ed è presieduto dal Presidente della Società.

Le cariche sono rinnovabili.

Al Comitato Scientifico compete tra l'altro di operare per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione attraverso:

1. la promozione e la gestione di iniziative di studio e ricerca;
2. la promozione di iniziative di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica;

3. la redazione di una rivista o foglio informativo dell'Associazione, anche in formato elettronico (es Sito Web).

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico cura la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito web, ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa, della propria attività scientifica.

Le riunioni del Comitato Scientifico si possono svolgere anche in modalità telematica (audioconferenza o videoconferenza), senza la effettiva presenza dei membri dello stesso luogo fisico, a condizione che:

- c) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) sia consentito ai membri del Comitato Scientifico di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16 – I Rappresentanti Regionali

I Rappresentanti Regionali vengono scelti dal Consiglio Direttivo fra i Soci in regola con la quota associativa, che hanno regolarmente presentato la propria candidatura.

Il compito dei Rappresentanti regionali, sarà quello di promuovere la formazione e la diffusione delle tecniche di fissazione esterna, attraverso la programmazione di corsi di formazione per soci e non, e la produzione di lavori scientifici.

I Rappresentanti Regionali afferiscono al Presidente e al Consiglio Direttivo della Società.

I Rappresentanti Regionali durano in carica per due (2) anni e possono essere confermati per uno o più mandati biennali consecutivi.

Art. 17 – Revisori dei conti

Nel caso la società possieda le caratteristiche tali da rendere obbligatoria la presenza di uno o più Revisori dei conti si seguiranno gli appositi riferimenti di legge per la nomina e il funzionamento.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto di 3 membri effettivi più tre supplenti, scelti dal Consiglio Direttivo preferibilmente fra i Presidenti precedenti o in alternativa fra i Soci fondatori, che restano in carica per due anni sociali e sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina, i 3 membri effettivi provvedono ad eleggere nel loro seno il Presidente del Collegio dei Probiviri.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri–la soluzione pro bono et equo di tutte le controversie che, nell'ambito della Società, dovessero insorgere tra i soci e la Società o i suoi Organi, oppure tra associati, solamente sull'interpretazione ed applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni sociali. E' compito dei Probiviri, inoltre di intervenire presso gli iscritti, nelle forme che riterranno opportune, per la tutela e il prestigio culturale e della dignità della Società.

Spetta ad essi la decisione sulle proposte di radiazioni pervenute dal Consiglio Direttivo. I Probiviri decidono a maggioranza dei 3 membri Probiviri effettivi che devono essere presenti alle riunioni, e le loro decisioni sono inappellabili. In caso di assenza di un membro

effettivo, deve essere prevista la sostituzione con un membro Probiviro supplente chiamato dal Presidente della Società.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri, successive alla prima, si possono svolgere anche in modalità telematica (audioconferenza o videoconferenza), senza la effettiva presenza dei membri dello stesso luogo fisico, a condizione che:

- e) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- f) sia consentito ai membri del Collegio di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19 – Gruppi affiliati

SIFE prevede la costituzione di Gruppi affiliati aperti ad altre categorie professionali dell'area medico-ortopedica e dei dispositivi medici.

Gli aderenti ai Gruppi affiliati non sono Soci dell'Associazione e non godono della possibilità di eleggere e di essere eletti negli organismi previsti dallo statuto della Società.

Gli aderenti ai Gruppi affiliati sono, senza limitazione alcuna, i cittadini italiani o stranieri laureati in altre discipline che operano nel campo della Ortopedia e Traumatologia in generale (es. Laureati in Medicina e Chirurgia con specialità diversa dalla Ortopedia e Traumatologia, Laureati in Fisioterapia, Laureati in scienze in Scienze Infermieristiche, Tecnici Ortopedici, laureati in Veterinaria).

Tutti gli operatori sanitari delle categorie sopra elencate possono aderire ad un Gruppo affiliato presentandone domanda e pagando l'eventuale quota di partecipazione, se deliberata dal Consiglio Direttivo.

Un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo regola tali Gruppi.

Gli aderenti a questi gruppi assumono lo status di "Membro affiliato".



Art. 20 – Sito WEB

La Società si avvale, per le comunicazioni con i propri soci, anche di un sito web dal nome www.sifeitalia.org, nel quale sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività organizzative, scientifiche e culturali che saranno messe in atto, nonché lo statuto, il bilancio preventivo e consuntivo, i verbali dell'Assemblea Generale.

Il sito sarà aggiornato periodicamente, ma obbligatoriamente una volta all'anno in occasione della pubblicazione dei bilanci e del verbale dell'Assemblea Generale.

Sarà inoltre tenuto aggiornato per la presentazione delle iniziative scientifiche e culturali della Società.

Art. 21 – Bilancio ed avanzi di gestione

Il bilancio della Società, avente periodicità coincidente con quella dell'anno solare, dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

I bilanci consuntivo e preventivo della Società dovranno essere approvati annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.

È vietata la distribuzione ai Soci, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 22 – Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci, previa verifica e saldo delle relative competenze amministrative e fiscali.

In caso di scioglimento o di cessazione della Società, per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione, Ente morale od Associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge oppure l'eventuale trasformazione disposta dall'Autorità governativa competente.

La scelta del beneficiario del patrimonio della Società in caso di scioglimento, se attuata dall'assemblea, dovrà essere assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei Soci.

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quant'altro qui non espressamente previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.